



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2289 / 2018

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA COSMO AMBIENTE S.R.L. ALLA GESTIONE DELL' IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN VIA FELTRIN 125 30033 NOALE VE

Il dirigente

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. l’art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- iv. l’art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- v. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la DGRV 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”.
- vi. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vii. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- viii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- ix. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- x. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xi. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131

- xii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- xiii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xiv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xvi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xvii. la sentenza del Consiglio di Stato n. 228/2010 che ha dichiarato l'esclusiva competenza statale per la definizione di criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, in assenza di corrispondenti criteri a livello comunitario;
- xviii. la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione n. 1229 del 28.02.2018 che solleva dubbi sulla legittimità dei provvedimenti di cessazione della qualifica di rifiuti "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, rilasciati dalle Regioni o dagli Enti da queste delegati
- xix. la nota acquisita con prot. 16574 del 06.03.2018, con la quale, considerata la situazione di incertezza, la Regione Veneto rappresenta la necessità che siano sospese le valutazioni inerenti procedimenti in itinere per il rilascio di autorizzazioni, ex art 208 del TUA, di cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso";
- xx. la circolare del MATTM n. 4064 del 15.03.2018 relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Regione per opportuna conoscenza e per la sua applicazione, con nota acquisita con prot. 22418 del 26.03.2018;

Visto che:

- i. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- ii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" che comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- iii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche".
- iv. l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88

Visto che:

- i. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

Premesso:

- v. in data 18.01.2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- vi. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli ed il collaboratore all’istruttoria Sara Bassa non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all’obbligo di astensione così come stabilito dall’art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- vii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- viii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- ix. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento;

Visto che con determinazione provinciale n. 19257 del 19/03/2008 è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 152/2006, l’esercizio dell’impianto dalla ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Via Feltrin 125 30033 NOALE VE, per lo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti previste ai punti R5 e R13 dell’allegato C al D.l.gs 152/06 sito in Via Feltrin 125 30033 Noale VE, autorizzando anche le emissioni diffuse dell’impianto.

Visto che con determinazione provinciale n. 55727 del 08/08/2008, è stato autorizzato l’esercizio ai sensi dell’artt. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Visto che con prot. n 36480 del 24/04/12 è stata modificata l’autorizzazione n. 19257 del 19/03/2008 modificando la planimetria e alcuni articoli della determina e inserendo nuovi CER costituiti da rifiuti legnosi e pulizia delle strade.

Visto che con determina n 88122 del 02/10/2012 è stata modifica la determina 36480/2012 variando le altezze dei cumuli.

Visto che con determina prot. n. 7522 del 01/02/2016 è stata integrata la determina prot. n 19257 del 19/03/2008 rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.L.gs. 152/06 con l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali

Visto che con prot. n. 71084 del 17/08/2017 la ditta ha presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione in scadenza il 01/03/2018 e contestuale istanza di modifica dell’autorizzazione vigente, consistente in :

- 1) Revisione del lay-out funzionale dell’impianto con utilizzo dinamico delle aree in alcuni periodi dell’anno;
- 2) Inserimento dell’attività di recupero R3 relativamente ai rifiuti a matrice **legno vergine** identificati dai seguenti CER 030101, 030105, 170201, 200201, 200138, 200303. Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto ottenuto sarà inviato esclusivamente ad impianti di biomassa per il recupero energetico;

- 3) Eliminazione della prescrizione relativa alla “provenienza” dei rifiuti, così come imposta dall’art. 4) del Decreto provinciale di autorizzazione prot. n. 19257/08 del 19.03.2008;
- 4) Eliminazione delle quantità massime trattabili di rifiuti suddivise per tipologie di attività di recupero di cui all’Allegato 1 sub-Allegato 1 al D.M. 05.02.1998, mantenendo invariata la quantità complessiva annua di rifiuti in ingresso all’impianto e quella trattabile già autorizzate;
- 5) Aggiornamento delle attività di recupero rifiuti al D.Lgs n. 205/2010, con l’indicazione della causale R12, consistente nelle operazioni di accorpamento, selezione, cernita e riduzione volumetrica;
- 6) Eliminazione del limite di 30 ton stoccabili di rifiuti prodotti (art. 6 del Decreto provinciale prot. n. 19257/08 del 19/03/2008) ricomprendendo le quantità di detti rifiuti all’interno delle quantità massime stoccabili autorizzate di rifiuti sottoposti a messa in riserva, pari a 2.220 ton.

Visto che l’art. 13 della L.R. 18.02./2016 n. 4 prevede che le domande di rinnovo autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, siano soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla medesima legge.

Visto che con prot. n. 71037 del 17/08/2017 la ditta ha chiesto l’attivazione della procedura di verifica di VIA ai sensi dell’art. 20 del D.L.gs 152/2006 per la realizzazione di rinnovo con modifiche dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi;

Visto che con prot. n. 106505 del 15/12/2017 la Città Metropolitana di Venezia ha rilasciato la determina di non assoggettamento alla procedura di VIA ai sensi dell’art. 19 del D.L.gs 152/2006 del progetto di rinnovo con modifiche dell’impianto di recupero rifiuti con le seguenti prescrizioni:

- 1) Le attività di recupero R5 (trattamento di rifiuti di demolizione e costruzione) ed R3 (trattamento rifiuti a matrice legnosa “vergine”) non dovranno essere svolte contemporaneamente;
- 2) In fase di esercizio dell’attività e comunque entro tre mesi dall’avvio della stessa, deve essere condotta una campagna di misurazioni fonometriche presso i medesimi ricettori individuati nella relazione di impatto acustico, i cui esiti dovranno essere inviati alla Città Metropolitana di Venezia – Servizio Ambiente e ad ARPAV – dipartimento provinciale di Venezia.

Visto che con prot. n. 3517 del 18/01/2018 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e smi è stata indetta la conferenza dei servizi ed è stata convocata la prima riunione in data 07/02/2018 per la valutazione del progetto presentato.

Visto che con prot. n. 13135 del 21/02/2018 è stato trasmesso il verbale prot. 12998 del 20/02/2018 della riunione del 07/02/2018 chiedendo alla ditta la documentazione integrativa come da verbale ed il parere conclusivo agli Enti interessati nei successivi 20 giorni.

Visto che dalla conferenza dei servizi è emerso che l’attività della ditta è coperta dalla vigente fideiussione emessa da Generali Assicurazioni n 283464344, con scadenza il 14/05/2018.

Considerato che Generali Assicurazioni con nota prot. n. 14819 del 27/02/2018, ha comunicato che la polizza n 283464344 garantisce fino alla scadenza del 14/05/2018 il prosieguo dell’attività autorizzata con provvedimento n 19257 del 19/03/2008 e smi, nelle more della conclusione del procedimento in corso di rinnovo con modifica.

Considerato che la ditta chiede di poter svolgere operazioni di recupero per la produzione di End of Waste.

Preso atto tuttavia che la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione n. 1229 del 28.02.2018 solleva dubbi sulla legittimità dei provvedimenti di cessazione della qualifica di rifiuti “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, rilasciati dalle Regioni o dagli Enti da queste delegati;

Visto che la Regione del Veneto, con nota acquisita da questa Amministrazione con prot. 16574 del 06.03.2018, ha invitato le Amministrazioni Provinciali del Veneto e la Città metropolitana di Venezia a sospendere in via cautelativa di ogni valutazione inerente i procedimenti in itinere per il rilascio di autorizzazioni, ex art. 208 del TUA, di cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso”;

Visto che con la medesima nota acquisita con prot. 16574 del 06.03.2018 la Regione del Veneto ha comunicato di aver richiesto alla Conferenza delle Regioni la convocazione urgente di un tavolo tecnico per valutare soluzioni condivise a livello nazionale da sottoporre al competente Ministero in merito ai dubbi di legittimità dei provvedimenti di cessazione della qualifica di rifiuti “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, rilasciati dalle Regioni o dagli Enti da queste delegati, sollevati dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione n. 1229 del 28.02.2018;

Evidenziato che con nota acquisita con prot. 18837 del 13.03.2018 la Regione del Veneto ha comunicato che il sopraccitato incontro interregionale si è svolto il 26.03.2018;

Considerato che dall'analisi della relazione trasmessa dalla ditta con nota prot. 71084 del 17/08/2017 si ritiene che la cessazione della qualifica di rifiuto per alcune tipologie di rifiuto rientri tra quelle da valutare "caso per caso";

Visto che con nota prot. n. 24736 del 03/04/2018 è stato comunicato alla ditta il differimento di 30 giorni del termine per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti in oggetto, in attesa degli esiti dell'incontro interregionale del 26.03.2018 e di ulteriori indicazioni dettate dalla Regione del Veneto.

Visto che con nota acquisita al prot. n. 33329 del 07/05/2018 la ditta ha inviato la documentazione integrativa richiedendo la momentanea sospensione delle seguenti modifiche:

- 1) Inserimento dell'attività di recupero R3 relativamente ai rifiuti a matrice legno vergine identificati dai seguenti CER 030101, 030105, 170201, 200201, 200138, 200303 per l'invio esclusivo ad impianti di biomassa per il recupero energetico;
- 2) Eliminazione della prescrizione relativa alla "provenienza" dei rifiuti, così come imposta dall'art. 4) del Decreto provinciale di autorizzazione prot. n. 19257/08 del 19.03.2008;

Visto che con la medesima nota ha richiesto le seguenti modifiche:

- 1) Revisione del lay-out funzionale dell'impianto con utilizzo dinamico delle aree in alcuni periodi dell'anno;
- 2) Eliminazione delle quantità massime trattabili di rifiuti suddivise per tipologie di attività di recupero di cui all'Allegato 1 su-Allegato 1 al D.M. 05.02.1998, mantenendo invariata la quantità complessiva annua di rifiuti in ingresso all'impianto e quella trattabile già autorizzate,
- 3) Aggiornamento delle attività di recupero rifiuti al D.Lgs n. 205/2010, con l'indicazione della causale R12, consistente nelle operazioni di accorpamento, selezione, cernita e riduzione volumetrica;
- 4) Eliminazione del limite di 30 ton stoccabili di rifiuti prodotti (art. 6 del Decreto provinciale prot. n. 19257/08 del 19/03/2008) ricomprendendo le quantità di detti rifiuti all'interno delle quantità massime stoccabili autorizzate di rifiuti sottoposti a Messa in Riserva, pari a 2.100,00 ton.

Visto che con nota acquisita al prot. n. 35062 del 11/05/2018 la ditta ha inviato l'appendice n 5 alla polizza n 283464344 estendendo la validità della polizza al 31/12/2018.

Visto che sono pervenuti i pareri di ULSS 3 con prot. n. 42537 del 06/06/2018 e successiva nota n. 49463 27/06/2018 con cui l'attività è stata dichiarata compatibile e dell'ARPAV Fisica dell'Ambiente n 7/RU/18 del 25/06/2018 acquisita agli atti con prot. 48375 del 27/06/2018 con cui è stata evidenziata la necessità di prescrivere la realizzazione di un documento di valutazione previsionale di impatto acustico che tenga conto delle osservazioni riportate nella nota medesima e di una successiva campagna di misurazione fonometrica.

Visto che con prot. n. 44548 del 13/06/2018 è stata indetta la Conferenza dei Servizi e la riunione conclusiva in data 28/06/2018.

Visto che con nota prot. n. 46521 del 20/06/2018 l'ARPAV ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi evidenziando che dalla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta non emergono criticità per quanto di competenza.

Visto che con prot. n. 47910 del 25/06/2018 è stata accettata l'appendice n 5 alla polizza 283464344.

Visto che prot. del 29/06/2018 l'ULSS n 3 ha comunicato che a seguito delle integrazioni pervenute da parte della ditta l'attività risulta compatibile.

Visto che con prot. n. 49939 del 02/07/2018 è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi e riunione tecnica conclusiva, prot. n. 49408 del 29/06/2018, svolta in data 28/06/2018.

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. n 283464344 emessa dalle Generali Assicurazioni e successiva appendice del 10/05/2018 che proroga la scadenza della polizza al 31/12/2018 e dalla polizza RCI n. 283464344 emessa dalle Generali Assicurazioni SpA per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 31/12/2020.

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali.

Visto che con nota prot. 50810 del 04/07/2018 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti e la planimetria definitiva dell'impianto.

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio del rinnovo con modifiche dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 71084 del 17/08/2017.

Ritenuto di accogliere la richiesta della ditta di momentanea sospensione della valutazione delle modifiche per attività di cessazione della qualifica di rifiuti rientranti tra quelle da valutare "caso per caso" e di avviare d'ufficio le valutazioni medesime a seguito di intervenuti chiarimenti normativi o di indicazioni provenienti dalla Regione Veneto.

Ritenuto di recepire le prescrizioni di cui alla determina prot. n. 106505 del 15/12/2017 di non assoggettamento alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 applicando le prescrizioni relative all'operazione R3 (di cui la ditta ha richiesto la momentanea sospensione) alle operazioni R12.

Ritenuto di limitare l'utilizzo dell'area 27 per la presenza di un cumulo di rifiuti sotto sequestro.

Ritenuto di unificare nella presente determina di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto richiesto con istanza acquisita al prot. n. 71084 del 17/08/2017, anche le prescrizioni dei precedenti provvedimenti prot. n.7522 del 01/02/2016 e n. 106505 del 15/12/2017 che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto.

Visto che con numeri di serie 01161659430861 e 01161659430859 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 19/07/2018, risulta rispettato.

DETERMINA

1. La ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. (C.F. 02606340277) con sede legale in Via Feltrin 125 30033 NOALE VE è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Via Feltrin 125 30033 NOALE VE.
2. Il presente provvedimento ha validità **fino al 01/03/2028** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
4. La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore di questa Amministrazione relative al presente provvedimento, presentate dalla Ditta con nota prot. n. 47910 del 25/06/2018, con scadenza il 31/12/2018, è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.
5. Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCi, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto medesimo.
6. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello allegato** al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
7. La polizza potrà essere prestata anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il suo rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa**.
8. La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni da ciascun rinnovo**.
9. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
10. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
11. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
12. La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.

13. La ditta è contestualmente autorizzata, ai sensi degli artt. 23 e 24 e degli artt. 23/26 della L.R. 3/2000 alla realizzazione del progetto presentato con nota acquisita al prot. 71084 del 17/08/2017 e alle successive integrazioni citate in premesse ed al relativo esercizio, per gli interventi di seguito elencati:

1. Revisione del lay-out funzionale dell'impianto con utilizzo dinamico delle aree in alcuni periodi dell'anno;
2. Eliminazione delle quantità massime trattabili di rifiuti suddivise per tipologie di attività di recupero di cui all'Allegato 1 su-Allegato 1 al D.M. 05.02.1998, mantenendo invariata la quantità complessiva annua di rifiuti in ingresso all'impianto e quella trattabile già autorizzate;
3. Aggiornamento delle attività di recupero rifiuti al D.Lgs n. 205/2010, con l'indicazione della causale R12, consistente nelle operazioni di accorpamento, selezione, cernita e riduzione volumetrica;
4. Eliminazione del limite di 30 ton stoccabili di rifiuti prodotti (art. 6 del Decreto provinciale prot. n. 19257/08 del 19/03/2008) ricomprendendo le quantità di detti rifiuti all'interno delle quantità massime stoccabili autorizzate di rifiuti sottoposti a Messa in Riserva, pari a 2.100,00 ton

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.

14. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà trasmettere un documento previsionale di impatto acustico che tenga conto delle osservazioni riportate nella nota ARPAV n. 7/RU/18 del 25/06/2018 **che si allega al presente provvedimento.**

15. L'inizio dei lavori descritti dal progetto deve avvenire entro 1 anno dalla data del presente provvedimento e gli stessi devono concludersi entro 3 anni. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.

16. L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:

- a. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
- b. collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate;
- c. data di avvio dell'impianto;
- d. Piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;
- e. autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;
- f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità;
- g. aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate, le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita), in recepimento della presente autorizzazione.

17. Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia.

18. Così come prescritto dalla determinazione prot. n. 106505 del 15/12/2017 di esclusione all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, in fase di esercizio dell'attività e comunque **entro tre mesi dall'avvio della stessa**, deve essere condotta una campagna di misurazioni fonometriche presso i medesimi ricettori individuati nella relazione di impatto acustico, i cui

esiti dovranno essere inviati alla Città Metropolitana di Venezia – Servizio Ambiente unitamente al collaudo di cui al punto successivo e ad ARPAV – dipartimento provinciale di Venezia.

19. Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.

20. Nei successivi 90 giorni verrà data comunicazione da parte di questa amministrazione di formale accettazione del collaudo funzionale di cui al precedente punto e il presente provvedimento avrà efficacia ai fini dell'esercizio definitivo. In relazione agli esiti del collaudo funzionale e delle valutazioni sopra riportata la presente autorizzazione potrà essere modificata, revocata o sospesa.

21. Fino alla data di avvio dell'esercizio provvisorio di cui al punto successivo la planimetria dell'impianto, i rifiuti in ingresso e le operazioni di recupero autorizzate saranno quelli dei provvedimenti precedenti citati in premessa.

22. Dalla data di avvio dell'esercizio provvisorio la planimetria dell'impianto sarà sostituita dalla planimetria allegata la presente provvedimento e i rifiuti in ingresso e le operazioni di recupero autorizzate saranno quelle riportate nei seguenti punti.

23. Dalla data di avvio dell'esercizio provvisorio l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R5 : consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi alla Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 15.07.2005, n. 5205 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005 n. 171);

R12_{sc}: Selezione e cernita del CER 200138 “*legno diverso di quello di cui alla voce 200137*” finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee con separazione del legno vergine dal legno trattato destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a recupero/smaltimento

R12_{ei}: Eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici CER, di rifiuti destinati a recupero;

R12_A Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni;

R12_{rv}: Riduzione volumetrica di rifiuti a matrice legnosa finalizzata alla riduzione della pezzatura del rifiuto per avviare lo stesso a recupero presso impianti terzi

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

D15: deposito preliminare per i rifiuti prodotti dall'attività di recupero della ditta

24. Dalla data di avvio dell'esercizio provvisorio le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate in seguito.

Codici CER	descrizione	attività di recupero
CER 200201	“ <i>rifiuti biodegradabili</i> ” limitato alla parte legnosa costituita da ramaglie e scarti di potatura	R13 R12RV R12EI
CER 200303	<i>residui della pulizia delle strade</i> ”, limitatamente ai rifiuti spiaggiati e derivanti dalla pulizia dei litorali, composti principalmente da sostanza legnosa	R13 R12RV R12EI

paragrafo DM 05/02/1998 e s.m.i	Codici CER	Codice Attività
1.1	150101, 150105, 150106, 200101	R13 R12A
2.1	170202, 200102, 160120	R13 R5 R12A
3.1	150104, 170405, 200140	R13 R12A
3.2	170407	R13 R12A
6.1	150102, 200139	R13 R12A
7.1	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301	R13 R5 R12A
7.2	010410, 010413, 010399, 010408	R13 R5 R12A
7.3	101206, 101208	R13 R5 R12A
7.4	101206, 101208	R13 R12A
7.6	170302	R13 R12A
7.10	120117, 120121	R13 R12A
7.11	170504, 170107	R13 R5 R12A
7.12	101206, 101299, 170802	R13 R5 R12A
7.31	020401, 170504	R13 R12A
9.1	030101 costituito esclusivamente da legno vergine 030105 costituito esclusivamente da legno vergine 150103 170201 limitatamente a rifiuti di legno vergine 191207 200301	R13 R12A R12RV R12EI
9.1	200138 costituito da legno misto	R13 R12A R12EI R12RV R12SC
9.2	030101, 030105	R13 R12A
10.2	160103	R13 R12A
12.3	010410, 010413	R13 R5 R12A
12.4	010410, 010413	R13 R5

25. La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi e/o prodotti), non può superare **le 2100 tonnellate**.
26. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **1600 tonnellate/giorno** per l'operazione R5 e l'operazione R12 in quanto svolte alternativamente, e le **48.042 tonnellate/anno**.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

27. L'operazione di recupero R12_{EI}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
28. L'operazione di recupero R12_{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sul rifiuto CER 200138 per la separazione del legno vergine dal legno trattato:
29. L'operazione di recupero R12_A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
30. Le operazioni di adeguamento volumetrico R12_{RV} mediante cippatura potranno essere effettuate, nei casi previsti dalla tabella allegata al presente provvedimento, solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione.
31. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

34. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
35. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
36. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
37. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti metallici fino alla predisposizione della procedura di controllo radiometrico redatta da un Esperto qualificato espressamente nominato dalla ditta.
38. Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
39. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.

40. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
41. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 25), sono identificati con CER 19.12.xx. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 25). Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
42. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
43. Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
44. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
45. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
46. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
47. Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. Per quanto regolamentato a livello europeo, le verifiche dovranno essere effettuate in conformità agli specifici Regolamenti.
48. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- Prescrizioni relative allo stoccaggio**
49. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
50. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
51. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
52. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
53. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. I cartelli

relativi alle materie prodotte dovranno riportare anche l'indicazione dell'allegato di riferimento della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. 5205 (Alleg. C1, C2, C3, C4, C5). Le terre e rocce gestite ai sensi del DPR 13.06.2017 n. 120 andranno altresì contrassegnate da apposita cartellonistica indicante il sito di provenienza e di destino di ciascuna partita.

54. L'altezza massima dei cumuli non potrà superare 4 metri e comunque non deve dare origine a dispersioni in caso di vento.

55. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.

56. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

57. La messa in riserva dei rifiuti dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati, onde evitare il dilavamento meteorico. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.

58. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

59. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.

60. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

EMISSIONI DIFFUSE

61. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, così come stabilito dall'art. 269, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta dovrà garantire che:

- a. sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
- b. nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
- c. i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
- d. tutte le operazioni manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al presente punto dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione.

SCARICHI

62. La ditta, secondo il disposto degli artt. 5, 49 e 50 della L.R. 16 aprile 1985 n 33 è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale.

63. Secondo il disposto dell'art. 49, comma 4 della legge regionale citata l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto stesso nel fossato adiacente a via Boscarone, ai sensi dell'art. 124 del D.L.gs. 3 aprile 2006 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limiti di cui alla tabella A – sezioni 1, 2 e 4 allegata al Decreto Ministeriale 30 luglio 1999.
- b) La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.

c) La Ditta deve tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cicli di trattamento. Il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione.

d) Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, mediamente almeno ogni 180 (centottanta) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali.

Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.

I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

64. Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello stesso, valutando almeno i parametri di cui al punto 63 lettera d); il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.

65. A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

DISPOSIZIONI GENERALI

66. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

67. Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.

68. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

69. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

70. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.

71. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.

72. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.



73. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.

- 74.** Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;
- 75.** **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.
- 76.** Dovrà essere comunicata, via fax/PEC, entro 48 ore a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 77.** Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 78.** Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 79.** Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 80.** Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 81.** La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 82.** In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 83.** Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di NOALE (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 84.** Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 85.** L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 86.** Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
- 87.** Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 88.** Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta Cosmo Ambiente SRL, alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di NOALE VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso, all'ULSS 3, al Comando provinciale dei VVF ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

Planimetria impianto di recupero rifiuti non pericolosi di via feltrin - Noale (VE)
SCALA 1:500



STUDIO Am & Co.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Dell'Electricità n° 3/D
30175 VENEZIA (VE)
telefono 041-5385307
fax 041-2527420

SEDE SECONDARIA
Via Feltrini n° 9
30029 Santo Stino di Livenza (VE)
e-mail: info@studioamco.it
CF/P.IVA 03163140274
REG. IMPRESE 03163140274
CAP. SOC. euro 10.000,00 LV.

Regione VENETO	Provincia VENEZIA	Comune NOALE
COSMO AMBIENTE S.r.l. Via FELTRIN N. 125, NOALE (VE)		
Elaborato IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI STATO DI PROGETTO LAY-OUT	Tavola 04	
Rev. 01	Data 29/06/2018	
Committente 	il Tecnico Ambientale 	

Breve legenda percorsi	Aree gestione rifiuti e sottoprodotti
Percorso automezzi	AREA DI STOCCAGGIO SOTTOPIRODOTTO
Percorso Pedonale	AREA DI STOCCAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO
Punto di RACCOLTA / Punto di Attesa Pedoni	AREA DI STOCCAGGIO EOW
Numerazione Box	AREA DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MASSIMO GATTOLINI il 16/07/2018 17:41:46 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/2005.
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2018 / 2289 del 16/07/2018
Prot.: 2018 / 53986 del 16/07/2018

**Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)**

Suap NOALE in delega alla CCIAA di VENEZIA ROVIGO

Identificativo nazionale SUAP: 2901

Protocollo: REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0017387 del 21/01/2019

MASSARO DAVID

MSSDVD73A11F241W

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.02606340277-16082017-1054 - SUAP 2901 - 02606340277
COSMO AMBIENTE S.R.L.

COMUNE DI NOALE
Sportello Unico Attività Produttive

OGGETTO: Pratica SUAP n. 02606340277-16082017-1054
Ditta: COSMO AMBIENTE S.R.L.

Si inoltra con la presente l'allegata comunicazione fatta pervenire dalla Città Metropolitana di Venezia a questo Sportello Unico per le Attività Produttive.

All'Ufficio Protocollo del Comune di Noale si invia per la protocollazione di rito, in carico all'Ufficio Ambiente.

Cordialmente,
geom. Simone Borina
Sportello Unico per le Attività Produttive
Città di Noale - VE

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di NOALE, in relazione alla Sua pratica n.02606340277-16082017-1054
SUAP mittente: Sportello n.2901 - Suap NOALE in delega alla CCIAA di VENEZIA ROVIGO
Pratica: 02606340277-16082017-1054
Impresa: 02606340277 - COSMO AMBIENTE S.R.L.
Protocollo pratica: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0148289/16-08-2017
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0017387/21-01-2019.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	COSMO AMBIENTE S.R.L.		
Codice fiscale:	02606340277	Provincia sede legale:	VENEZIA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	richiesta di rinnovo con modifiche sostanziali dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di		
Codice Pratica:	02606340277-16082017-1054		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	Scantamburlo	Nome:	Giovanni
-----------------	--------------	--------------	----------

ALLEGATI PRESENTI

Suap NOALE in delega alla CCIAA di VENEZIA ROVIGO

Identificativo nazionale SUAP: 2901

403083_DOCUMENTO_GENERICO.pdf.p7m
403091_DET_DETE_2289_2018.pdf.p7m
403092_DET_DETE_2289_2018.pdf
403093_007RU18Parere_CosmoAmbiente_pdf.pdf.p7m
403094_007RU18Parere_CosmoAmbiente_pdf.pdf
403095_planimetria_per_determina.pdf.p7m
403096_planimetria_per_determina.pdf
403097_APPENDICE_ORDINARIA.pdf